

**Penale Sent. Sez. 4 Num. 32525 Anno 2019**

**Presidente: FUMU GIACOMO**

**Relatore: CENCI DANIELE**

**Data Udiienza: 26/06/2019**

### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M]

avverso la sentenza del 19/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTE

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CENCI;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, dr.ssa OLGA MIGNOLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilita' del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

**1.**La Corte di appello di Trieste il 19 novembre 2018 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con cui il Tribunale di Udine il 27 aprile 2017, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto Danijel M responsabile del reato di cui all'art. 186, comma 7, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per essersi rifiutato, in quanto conducente di un'autovettura, di sottoporsi all'accertamento del tasso alcoolemico che era stato richiesto dalla Polizia di Stato, fatto commesso il 24 luglio 2014, in conseguenza condannandolo, senza attenuanti generiche, alla pena stimata di giustizia; con sospensione della patente di guida per un anno e confisca dell'automobile condotta nell'occasione.

**2.**Si premette che risulta dalle informazioni fornite dai Giudici di merito che l'imputato è stato visto dalla polizia giudiziaria guidare la propria autovettura e che, una volta parcheggiata l'auto, gli agenti operanti della Polizia di Stato hanno notato forte alito vinoso e sguardo vitreo; chiamata, dunque, in ausilio una pattuglia della Polizia locale munita di etilometro ed invitato ad effettuare il test Danijel Milutinovic, questi si è rifiutato categoricamente.

**3.**Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore, affidandosi a due motivi con i quali denuncia promiscuamente violazione di legge e difetto di motivazione.

**3.1.**Con il primo motivo lamenta inosservanza o erronea applicazione dell'art. 186, comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992, e mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello afferenti [la] rilevanza penale del fatto.

**3.2.** Mediante il secondo motivo il ricorrente censura violazione degli artt. 187 e 192 cod. proc. pen. e mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in punto di responsabilità penale dell'imputato in relazione alla valutazione della relazione di servizio della polizia giudiziaria del 23 luglio 2014 (acquista consensualmente, v. verbale ud. 2 febbraio 2016 e sent. Trib., p. 2).

Trattando i motivi congiuntamente, il ricorrente preliminarmente afferma che la Corte di appello ha incentrato la motivazione reiettiva solo sulle ragioni per cui va rigettata la eccezione circa il mancato avviso a Danijel M della facoltà di farsi assistere da difensore; si duole, però, della mancata risposta a questioni che erano state poste con l'impugnazione di merito e cioè:

quella relativa alla la ritenuta illegittimità dell'agire della polizia giudiziaria, che avrebbe certamente potuto sottoporre sul posto il conducente al test ovvero accompagnarlo presso una struttura idonea ma non già - si afferma - chiamare una pattuglia di un altro Corpo di Polizia, in quanto ciò comporterebbe una

limitazione per un tempo rilevante della libertà di movimento dell'interessato; dalla ritenuta illegittimità della richiesta della p.g., anche perché non risulta un'autonoma valutazione svolta della Polizia municipale circa le condizioni del soggetto, conseguirebbe l'esenzione da responsabilità penale dell'imputato;

quella incentrata sulla ritenuta insussumibilità della condotta nel reato di cui all'art. 186 del codice della strada; al riguardo si sottolinea la dubbia sussistenza dello stato di ebbrezza di Danijel Mi , al quale in una prima fase dell'intervento, essendo lo stesso manifestamente alterato perché preoccupato per il figlio, la p.g. aveva intimato di spostare l'autom a bordo della quale era sopraggiunto, poiché il veicolo impediva o limitava i movimenti di un'ambulanza presente per ragioni di soccorso, elemento significativo ai fini della valutazione della esistenza dello stato di ebbrezza e, più in generale, del reato contestato e, in tesi, decisivo a favore della difesa trascurato dai Giudici di merito.

### CONSIDERATO IN DIRITTO

**1.** Il ricorso è manifestamente infondato.

Esso, strutturato in maniera piuttosto confusa, si confronta con la prova della sussistenza o meno dello stato di ebbrezza in capo all'imputato ma non si confronta con il reato accertato come commesso da Danijel Milutinovic, cioè il rifiuto di sottoporsi alla verifica richiesta dalla polizia giudiziaria, reato rispetto al quale entrambe le sentenze di merito risultano assistite da motivazione chiara e logica, mentre gli argomenti svolti nel ricorso risultano irrilevanti ed aspecifici.

**2.** Conseguie la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di duemila euro in favore della Cassa delle ammende. Motivazione semplificata.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26/06/2019.


Il Consigliere estensore

Daniela Cenci



Il Presidente

Giacomo Fumu



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Dott.ssa Irene Caliendo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale